

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SERGIO SCIBETTA

Seduta del 26/06/2025

FATTO

Con ricorso del 20/03/2025, proposto dopo l'esito negativo del reclamo indirizzato direttamente all'intermediario, il ricorrente ha contestato di essere stato segnalato in CRIF senza che ne ricorressero i presupposti.

In particolare il ricorrente, pur ammettendo di essersi attardato nel pagamento delle rate del prestito concesso dall'intermediario convenuto, afferma che ciò è dipeso dalle difficoltà temporanee connesse all'emergenza sanitaria della pandemia covid-19 e quindi non imputabili in alcun modo alla sua volontà o alla sua mancata diligenza. Successivamente il prestito sarebbe stato regolarizzato e rimborsato ma nonostante l'accordo per la definizione a saldo e stralcio della posizione debitoria l'intermediario non avrebbe fatto alcuna modifica alla segnalazione che continuerebbe a causargli un grave danno di immagine ed una limitazione alla possibilità di accedere al credito.

Per le superiori ragioni il ricorrente ha chiesto la cancellazione della segnalazione del proprio nominativo in CRIF, la produzione della documentazione da cui emerge la sussistenza di una sofferenza finanziaria grave e non transitoria nonché quella giustificativa della mancata modifica sullo stato della segnalazione oltre al risarcimento dei danni materiali e morali patiti.

Con le proprie controdeduzioni l'intermediario si è opposto all'accoglimento del ricorso ed ha riferito che il cliente avrebbe ritardato il pagamento della rata n° 25, con

scadenza 15/10/2020, ed avrebbe poi del tutto sospeso il pagamento delle rate successive alla n° 27, con scadenza 15/12/2020.

A seguito dei detti inadempimenti l'intermediario ha provveduto ad inviare dei solleciti di pagamento dando preavviso della possibile segnalazione in SIC, nel perdurare della morosità il cliente è stato segnalato in CRIF ed in data 2/12/2020 è stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine.

L'intermediario chiarisce di non aver mai ricevuto alcuna richiesta di sospensione pagamento rate a causa della emergenza covid ed evidenzia che comunque dalla visura aggiornata al gennaio 2025 non risulta più alcuna segnalazione a sofferenza ma solo la cessione del credito del maggio 2023 ed il rientro *in bonis* a seguito dell'accordo a saldo e stralcio dell'agosto 2024.

In conclusione l'intermediario afferma di aver operato nel rispetto della normativa vigente e della buona fede contrattuale verso il cliente e chiede quindi il rigetto del ricorso sia in ordine alle richieste di cancellazione segnalazione sia con riferimento al chiesto risarcimento anche in quanto non supportato da alcun elemento di prova in ordine all'esistenza del danno ed alla quantificazione dello stesso.

In subordine l'intermediario chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere non essendo più presente nessuna segnalazione di tipo negativo nella banca dati CRIF.

Con repliche del 13/5/2025 il ricorrente ha ribadito il proprio dissenso in ordine alla perdurante segnalazione del proprio nominativo nonostante l'intervenuta estinzione del debito ed al tardivo aggiornamento della segnalazione nella banca dati CRIF risalente al 27/1/2025 mentre il debito è stato estinto nel luglio del 2024 e la formale richiesta di cancellazione sia stata presentata nel mese di ottobre del 2024.

Il ricorrente precisa che la propria contestazione non si riferisce all'originaria segnalazione, di cui riconosce l'iniziale ricorrenza dei relativi presupposti, ma la attuale presenza della segnalazione nonostante l'intervenuta estinzione del debito.

Con le proprie controrepliche l'intermediario dichiara di non avere alcuna responsabilità in ordine ai tempi con cui è stata aggiornata la segnalazione in CRIF in quanto ciò sarebbe da imputare alla responsabilità della società cessionaria del credito che avrebbe informato della estinzione del debito soltanto in data 23/12/2024.

DIRITTO

Il ricorso sottoposto al Collegio verte in tema di segnalazioni in CRIF e sulla contestazione da parte del ricorrente in ordine al persistere della segnalazione nonostante l'estinzione del debito nonché in ordine alla tempistica con cui la segnalazione è stata aggiornata.

Preliminarmente il Collegio decidente precisa che, nonostante i riferimenti contenuti in seno agli atti delle parti, il ricorso ha per oggetto la segnalazione del ricorrente in CRIF mentre per la segnalazione in Centrale Rischi della Banca d'Italia, che viene richiamata dalle parti senza essere in alcun modo documentata, non viene formulata alcuna domanda.

Ad ulteriore delimitazione dell'oggetto del ricorso, si prende atto della precisazione operata dal ricorrente con le proprie repliche allorquando ha espressamente dichiarato che la propria contestazione non è rivolta all'originaria segnalazione bensì all'attuale permanenza della stessa nonostante l'intervenuta estinzione del debito.

Per quanto concerne la segnalazione in CRIF, nonostante l'omessa produzione di una visura aggiornata, in virtù delle dichiarazioni rese dalle parti risulta pacifica la sua esistenza, il fatto che la stessa fosse di tipo negativo e che il ricorrente ne contesti

l'originaria illegittimità, il mancato o comunque tardivo aggiornamento e ne chiedi la cancellazione o la rettifica.

Ebbene sulla base delle dichiarazioni dell'intermediario può ricavarsi che non è più presente alcuna segnalazione di tipo negativo a nome del ricorrente e che sono stati regolarmente segnalati sia l'intervenuta cessione del credito che l'estinzione dello stesso a seguito dell'accordo a saldo e stralcio concluso con la società cessionaria.

Risulta incontestata la legittimità dell'originaria iscrizione sia in quanto l'intermediario riferisce della morosità accumulata dal cliente e dei solleciti con preavviso di segnalazione inviati nel tempo sia in quanto lo stesso ricorrente con le proprie memorie di replica ha espressamente dichiarato di non contestare l'originaria segnalazione.

Per quanto invece concerne la contestata tardività dell'aggiornamento della segnalazione a seguito dell'accordo di rientro a saldo e stralcio e poi dell'integrale pagamento della somma concordata, il Collegio ritiene di dover escludere qualsiasi responsabilità dell'intermediario poiché risulta provato che lo stesso avrebbe avuto notizia dei predetti eventi soltanto nel dicembre del 2024 allorquando ne ha ricevuto comunicazione da parte della società cessionaria del credito e che quindi la successiva tempistica per procedere all'aggiornamento della segnalazione sia da considerare ordinaria e tempestiva.

Il Collegio ritiene di non poter accogliere la richiesta risarcimento del danno formulata dal ricorrente in quanto sprovvista di prova sia in ordine all'esistenza del pregiudizio che sarebbe stato da lui patito sia in ordine alla quantificazione dello stesso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI